

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 295

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 4 luglio 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27
“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 27/2004)*

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“4. Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione.”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.